Regolamento allegato alla delibera n. 278 del 30.04.2015

**REGIONE SICILIANA**

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA**

A description...

**REGOLAMENTO**

**PER LE DELEGAZIONI CONVENZIONALI DI PAGAMENTO**

**REGOLAMENTO**

**PER LE DELEGAZIONI CONVENZIONALI DI PAGAMENTO MEDIANTE TRATTENUTE OPERATE SULLO STIPENDIO DEI DIPENDENTI A FAVORE DEGLI ISTITUTI ESERCENTI IL CREDITO.**

**PREMESSA**

L’istituto della delegazione, generalmente considerato, si sostanzia nell’ordine che un soggetto (delegante) rivolge ad un altro soggetto (delegato), di pagare o di promettere di pagare una somma di denaro ad un terzo suo creditore (delegatario).

.L’ art. 58 del DPR n. 180/50 contempla la facoltà di rilasciare delega per il pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti alloggi economici e popolari. Per analogia tale normativa è stata applicata al fine di concedere prestiti personali con trattenuta sulla busta paga dove il richiedente il prestito, delega l’Amministrazione al pagamento delle quote all’Istituto finanziario.

La delegazione di pagamento così intesa, più comunemente conosciuta come doppia trattenuta sulla busta paga, non va però confusa con la cessione del quinto dello stipendio, in quanto mentre quest’ultima è un diritto del lavoratore ed è pertanto riconosciuta dalla legge, la delegazione di pagamento, invece, è rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione interessata che decide se obbligarsi o meno verso l’istituto di credito.

La delega, infatti, deve essere espressamente accettata attraverso la stipula di apposita Convenzione tra l’amministrazione di appartenenza del richiedente ed il soggetto erogante: tale fattispecie è, infatti, qualificata anche come “delegazione convenzionale”.

**ART. 1 – FINALITA’ E OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Con il presente regolamento si intende disciplinare il procedimento amministrativo concernente le richieste di delegazione di pagamento c.d. convenzionali effettuate dai dipendenti dell’ Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ( di seguito ASP di Enna ) a favore di istituti e società esercenti il credito, al fine di garantire l’accesso al credito rispondente a criteri di trasparenza e comparabilità e assicurare piena operatività, uniformità di indirizzi ed omogeneità di comportamento.

2. Il presente Regolamento si applica anche nelle ipotesi in cui il procedimento riguarda la richiesta di rimodulazione di una delegazione già in essere.

**ART. 2 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

1. La delegazione di pagamento trova la sua disciplina, per gli aspetti che qui interessano, principalmente negli articoli 1269 e seguenti del codice civile e nelle previsioni del D.P.R. 5 gennaio, n. 180, recante l’approvazione del T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

2 Oltre alla normativa di rango primario sopra richiamata, la delegazione di pagamento per i dipendenti pubblici trova una disciplina di maggior dettaglio, soprattutto per quanto attiene agli aspetti operativi, nelle istruzioni impartite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con circolari di seguito elencate:

* 8 agosto 1995, n. 46/RGS;
* 16 ottobre 1996, n. 63/RGS;
* 11 marzo 1998, n. 26/RGS;
* 5 settembre 2003, n. 37/RGS;
* 29 luglio 2005, n. 554/DAG;
* 13 aprile 2006, n. 646/DAG;
* 20 aprile 2006, n. 654/DAG;
* 2 dicembre 2008, n. 35/RGS;
* 17 gennaio 2011, n. 1 /RGS;
* 20 ottobre 2011, n. 30 /RGS.

**ART. 3 – BENEFICIARI E CONDIZIONI PER FRUIRE DELLA DELEGAZIONE CONVENZIONALE**

1 . Possono accedere alla delegazione convenzionale, di cui al presente regolamento, i dipendenti dell’ASP di Enna assunti con contratto a tempo indeterminato e che abbiano maturato almeno un anno di effettivo servizio.

.2 . Necessario presupposto per la delegazione convenzionale di pagamento è l’esistenza, a monte, di una convenzione tra l’ ASP di Enna e gli Istituti o Società interessate, nella quale, tra i vari aspetti, sarà in particolare specificato l’onere amministrativo posto a carico degli stessi, unitamente alla indicazione delle modalità di versamento ed ai consequenziali obblighi. Non sono ammesse Convenzioni con Agenti.

3 . Sono ammessi a concedere i prestiti le banche e gli intermediari finanziari svolgenti l’attività finanziaria di cui all’art. 121 del D.Lgs 385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) ed in possesso dei requisiti di cui agli artt. 13, 14 e 16 del citato decreto.

4 . In sede di richiesta di Convenzione gli Istituti o le Società dovranno presentare:

Documentazione attestante l'iscrizione all'apposito Albo ed i requisiti di cui ai su citati articoli

Copia atto costitutivo

Copia statuto

Copia visura camerale aggiornata

Copia iscrizione dell'Istituto o Società nell' elenco degli intermediari finanziari

Copia certificato attribuzione Partita IVA

Copia documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante

Documentazione da cui risultino eventuali poteri di delega alla firma della Convenzione.

Documentazione da cui risulti l’indicazione di eventuali Agenti autorizzati ad agire per conto dell’Istituto o Società, allegandosi contratto di Agenzia e documento di identità dell’Agente. In mancanza, la Convenzione opera solo direttamente con l’Istituto o la Società.

L’ ASP di Enna, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti da parte dell’Istituto/ Società procederà, alla stipula della convenzione mediante utilizzo degli schemi allegati.  
I dipendenti interessati ad usufruire di tale strumento potranno in seguito rivolgersi alle società ed istituti convenzionati.

**ART. 4 LIMITI DELLA DELEGAZIONE CONVENZIONALE**

1. Per quanto concerne i limiti della delegazione convenzionale, si evidenzia che:

a) il finanziamento può avere una durata massima di 10 anni;

b) la quota totale delegabile non può superare un quinto dello stipendio mensile calcolato sullo stipendio base e sulle voci fisse e continuative, con esclusione di tutte le indennità accessorie revocabili, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali;

c) in caso di concorso della delegazione convenzionale con la cessione del quinto dello stipendio o con le delegazioni legali, il totale delle somme trattenute non può superare il 40% dello stipendio mensile, al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale, salvo casi eccezionali dove le somme trattenute possono raggiungere la metà dello stipendio: saranno considerate meritevoli di positiva considerazione, a seguito di presentazione di adeguata documentazione che provi l'esigenza della spesa, da parte dell’ ASP di Enna esclusivamente le richieste volte a sostenere spese, afferenti anche ai familiari dei dipendenti, relative a

spese direttamente connesse ad esigenze di salute (certificazione medica da cui risulti l'esigenza della spesa: acquisto farmaci, ricoveri fuori sede , ecc

spese connesse a studi universitari (certificazione di iscrizione all' università)

reintegro perdite patrimoniali impreviste e imprevedibili (sentenze, ecc.)

d) nel caso dell’esistenza di un’altra delegazione convenzionale in corso, l’Amministrazione darà seguito alla nuova delegazione convenzionale soltanto dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell’attestazione sull’avvenuta estinzione del debito dante causa alla precedente delegazione. In tale ipotesi l’ ASP di Enna sarà esonerata dal continuare a trattenere la quota contrattualmente determinata solo dopo aver ricevuto idonea documentazione, dalla Società o dal dipendente, che comprova l’intervenuta estinzione del prestito. Eventuali quote trattenute in eccedenza saranno rimborsate direttamente al dipendente dalla banca o intermediario finanziario delegatario;

e) in caso di cessazione del rapporto di lavoro, per qualunque causa, di sospensione, di interruzione e comunque al verificarsi di qualsiasi evento che comporti una mancata corresponsione di stipendio, l’ ASP di Enna non risponde degli importi ancora dovuti dal delegante né di eventuali ritardi nella trattenuta, non ha alcun obbligo di comunicazione e, inoltre, non procede ad alcuna rivalsa per le quote residue sulle eventuali spettanze a titolo di pensione, trattamento di fine rapporto e simili.

**ART. 5 – CONVENZIONI**

1. La percorribilità della delegazione di pagamento è subordinata alla esistenza di una apposita convenzione (**allegato A**) stipulata tra l’Istituto delegatario e l’ Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, rappresentata dal Dirigente del Settore Risorse Umane e Affari Generali, che dovrà verificare, prima della sottoscrizione, la presenza ed il rispetto di una serie di clausole ed elementi. In mancanza della Convenzione non potranno essere autorizzate pratiche di delegazione di pagamento.

Le convenzioni hanno durata triennale, con esclusione di tacito rinnovo. La scadenza della convenzione non fa venir meno l’obbligo dell’ ASP di Enna di provvedere alle ritenute stipendiali per i contratti ancora in essere e fino alla naturale scadenza, a condizione che il delegatario provveda al pagamento degli oneri di cui all’art. 6 del presente regolamento. In caso contrario l’obbligo viene meno e il dipendente sarà tenuto a provvedere autonomamente.

3. Ciascuna delle parti può recedere dalla convenzione in qualunque momento con un preavviso di almeno 60 (sessanta) da prodursi in forma scritta. Non è ammessa la ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

4. La convenzione potrà essere risolta dall’ ASP di Enna qualora non vengano rispettate le condizioni in essa previste. Al manifestarsi dei predetti casi l’ ASP di Enna chiederà, per iscritto, entro 10 giorni, i necessari chiarimenti. I predetti chiarimenti dovranno essere fatti pervenire, con la stessa modalità, entro i dieci giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta. In mancanza di risposta o in presenza di giustificazioni non accoglibili , l’ ASP di Enna eserciterà il diritto alla risoluzione della convenzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

**Art. 6 – ONERI A CARICO DEGLI ISTITUTI DELEGATARI**

1. L’esecuzione delle delegazioni convenzionali di pagamento, costituisce un vantaggio sia per il dipendente che per l’istituto delegatario, in quanto entrambi sono garantiti nella regolarità dei pagamenti ed affrancati, in varia misura, da adempimenti amministrativi e transazioni finanziarie. Ciò premesso, è del tutto evidente che l’istituto della delegazione di pagamento, rappresenta, nel contempo, un onere amministrativo per l’Amministrazione che deve essere ristorata, in considerazione dell’inevitabile e consequenziale impiego di risorse umane e strumentali.

2. Pertanto, i soggetti convenzionabili, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per assicurare un servizio non previsto dall’ordine istituzionale dell’Ente, si obbligano a corrispondere all’ ASP di Enna un contributo per fruire del servizio nella misura determinata dalla circolare del Ministero del tesoro n. 1 del 17.01.2011, che prevede:

un versamento “una tantum” di €. 18,00 (euro diciotto/00) per l’attività di ricezione dell’istanza e istruttoria della stessa;

un versamento di €. 2,05 (euro due/05 ) per ciascuna singola trattenuta periodica mensile e relativo versamento anche per tutte le deleghe già esistenti alla data della stipula della presente convenzione.

3. Fermo restando l’esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.

4. La quantificazione degli oneri amministrativi dovuti, a seguito dell’attivazione delle delegazioni di pagamento, sarà effettuata direttamente dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane , responsabile dei procedimenti in questione.

**ART. 7 – ISTANZE DI DELEGAZIONE CONVENZIONALE**

1. Le istanze di delegazione di pagamento vanno presentate dal delegatario o direttamente a cura dell’istante all’ ASP di Enna direttamente al protocollo generale o per raccomandata A.R.

2. L’ ASP di Enna, in primo luogo, verificherà l’esistenza dei requisiti soggettivi dell’istante nonché il rispetto delle clausole previste nella vigente convenzione stipulata con l’istituto delegatario.

3. Segnatamente per le delegazioni concernenti un contratto di finanziamento, dovrà essere verificato, oltre all’aspetto formale costituito essenzialmente dalla completezza e correttezza dei dati indicati, il rispetto dei seguenti elementi:

il tasso effettivo globale medio (TEG, da alcuni indicato anche come TEGM) praticato dall’istituto finanziario non deve superare quello indicato nel decreto – adottato ogni trimestre, a norma dell’art. 2, comma1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze- recante la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull’usura. Eventuali oneri addebitabili ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo all’istruttoria della pratica dovranno essere compresi nei suindicati valori.

la quota oggetto della delegazione non può eccedere il quinto dello stipendio.

il concorso di una cessione del quinto dello stipendio e di altre delegazioni di pagamento e pignoramenti non può, in ogni modo, comportare una riduzione dello stipendio, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, superiore al 40% salvo quanto espresso all'art. 4;

il rimborso del finanziamento non deve prevedere una durata superiore a 10 anni.

4. Esperiti i controlli di rito, per perfezionare la liquidazione del finanziamento, l’Ufficio preposto restituisce al delegatario una copia della delegazione di pagamento (c.d. “atto di benestare”), debitamente firmata per accettazione e conferma dal Responsabile del Procedimento e dal Dirigente del Settore Risorse Umane e Affrai Generali o suo delegato.

5. Il termine per la conclusione del procedimento è rigidamente pari a 60 giorni decorrenti dalla ricezione dell'istanza di delegazione.

6. A decorrere dal mese successivo a quello di comunicazione del relativo contratto di finanziamento, il Servizio Gestione Risorse Umane è quindi tenuto a provvedere ad operare la trattenuta indicata sulle competenze mensili del dipendente.

**Art.8 – ASPETTI FISCALI E INDICAZIONI FINALI**

1. Le convenzioni oggetto del presente regolamento sono esenti dall’imposta di bollo (art. 47 del D.P.R. n. 180/1950) e sono soggette alla registrazione solamente in caso d’uso (art. 6 del D.P.R. n. 131/1986). Nel caso di richiesta di registrazione, l’imposta di registro è esclusivamente a carico della parte richiedente (artt. 39 e 57, comma7, del D.P.R. n. 131/1986).

2. L’esistenza della convenzione è presupposto per l’esecuzione delle delegazioni collegate, per cui il venir meno della stessa comporta, inevitabilmente, per il delegatario l’impossibilità di poter attivare nuove delegazioni di pagamento.

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA**

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DA RIMBORSARE MEDIANTE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO**

L’anno \_\_\_\_\_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_\_ il mese \_\_\_\_\_\_\_\_ in Enna, nella Sede dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ( di seguito ASP di Enna ) , Viale Diaz 7/9, i signori:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, che interviene nel presente atto in qualità rappresentante dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Enna , ove domicilia per la carica, a ciò autorizzato in virtù dell’art. 107, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e della Deliberazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Codice Fiscale e Partita IVA dell'Azienda Sanitaria Provinciale : 01151150867;

e

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, che interviene nel presente atto in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ove domicilia per la carica

**PREMESSO**

* che con delibera n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ la Direzione Generale dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha approvato il " Regolamento per le delegazioni convenzionali di pagamento mediante trattenute operate sullo stipendio dei dipendenti a favore degli istituti esercenti il credito ";
* che l’Istituto / Società sopra menzionato concede finanziamenti ai dipendenti da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza della delega da essi rilasciata;
* che le parti concordano che, ai fini della presente convenzione, le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R.n.180/1950;
* che i suddetti prestiti non sono garantiti dall’ ASP di Enna;
* che i suddetti prestiti devono essere idoneamente garantiti dai rischi elencati all’art. 32 del D.P.R. n.180/1950;
* che l’ASP di Enna non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;

**VISTI**

* il DPR 5 gennaio 1950 n. 180;
* le circolari del Ministero del Ministero dell’Economie e delle Finanze emanate in materia ed in particolare le circolari 17 gennaio 2011, n. 1 /RGS e 20 ottobre 2011, n. 30 /RGS;

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Art. 1 Oggetto**

1. La Convenzione disciplina le modalità operative e le condizioni per la concessione di prestiti da estinguersi con trattenute mensili sugli emolumenti dei lavoratori dipendenti dell' ASP di Enna tramite l’istituto della delegazione di pagamento.

La presente Convenzione si applica anche nelle ipotesi in cui il procedimento riguarda la richiesta di rimodulazione di una delegazione già in essere.

**Art. 2 Limiti**

1. La delegazione di pagamento è autorizzata per importi non superiori ad un quinto dello stipendio mensile calcolato sullo stipendio base e sulle voci fisse e continuative, con esclusione di tutte le indennità accessorie revocabili, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.

2. In caso di concorso della delegazione convenzionale con la cessione del quinto dello stipendio o con le delegazioni legali, il totale delle somme trattenute non può superare il 40% dello stipendio mensile, al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale, salvo casi eccezionali dove le somme trattenute possono raggiungere la metà dello stipendio secondo quanto previsto nel su citato Regolamento, parte integrante della presente Convenzione

3. Nel caso dell’esistenza di un’altra delegazione convenzionale in corso, l’ASP di Enna darà seguito alla nuova delegazione convenzionale soltanto dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell’attestazione sull’avvenuta estinzione del debito dante causa alla precedente delegazione. In tale ipotesi l' ASP di Enna sarà esonerata dal continuare a trattenere la quota contrattualmente determinata solo dopo aver ricevuto idonea documentazione, dal delegatario o dal dipendente, che comprova l’intervenuta estinzione del prestito. Eventuali quote trattenute in eccedenza saranno rimborsate direttamente al dipendente dalla banca o intermediario finanziario delegatario.

4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, per qualunque causa, di sospensione, di

interruzione e comunque al verificarsi di qualsiasi evento che comporti una mancata corresponsione di stipendio, l’ASP di Enna non risponde degli importi ancora dovuti dal delegante né di eventuali ritardi nella trattenuta, non ha alcun obbligo di comunicazione e, inoltre, non procede ad alcuna rivalsa per le quote residue sulle eventuali spettanze a titolo di pensione, trattamento di fine rapporto e simili.

**Art. 3 Obblighi dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna**

1. L' ASP di Enna si impegna ad effettuare le ritenute entro il mese successivo alla stipula del contratto di delegazione. Le eventuali rate già scadute saranno recuperate mediante l’applicazione di una ritenuta mensile aggiuntiva per tutto il tempo necessario al recupero e nel rispetto dei limiti previsti dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.

2. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell’applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell’art. 3 del R.D.L.19/1/1939 n.295,o di ritenute di ufficio per morosità *ex* artt.60, 61e 62 del D.P.R. n.180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

3. L' ASP di Enna si impegna ad effettuare i versamenti delle quote trattenute entro il mese

successivo a quello cui le trattenute medesime si riferiscono, con accreditamento sul conto corrente intestato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_acceso presso \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Art. 4 Obblighi dell’Istituto delegatario**

1. L’Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario e non, nonché ad assicurare che a tutti i dipendenti siano offerte condizioni finanziarie particolarmente ampie e vantaggiose che garantiscano un TEG che non deve superare quello indicato nel decreto – adottato ogni trimestre, a norma dell’art. 2, comma1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze- recante la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull’usura. Eventuali oneri addebitabili ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo all’istruttoria della pratica dovranno essere compresi nei suindicati valori. Del rispetto di questa condizione deve trovarsi riscontro in ogni contratto stipulato.

2. L’istituto si impegna, a fronte dell’attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione. In particolare l’Istituto si obbliga a corrispondere la somma di €. 18,00 “una tantum” per ogni delega di nuova attivazione o rimodulazione e la somma di €. 2,05 (euro due/05 ) per ciascuna singola trattenuta periodica e relativo versamento mensile per tutte le deleghe già esistenti anche alla data della stipula della presente convenzione. Il versamento degli oneri amministrativi dovuti sarà effettuato direttamente dal delegatario,, con l'indicazione della seguente causale : “oneri amm.vi delegazione dipendenti “ sul conto corrente bancario IBAN IT53S0100516800000000218000 intestato all' AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA – SERVIZIO TESORERIA, acceso presso il Tesoriere dell’Ente, entro il 31 gennaio di ogni anno e deve riferirsi a tutti i contratti stipulati nell’anno precedente. Il mancato versamento degli oneri nei termini previsti costituisce motivo di recesso da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna . Responsabile delle verifiche in materia è il Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane.

3. Nel periodo di vigenza della Convenzione, l’Istituto si impegna a comunicare all’ ASP di Enna , entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi variazione concernente l’Istituto stesso, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

**Art. 5 Durata della convenzione**

1. La presente convenzione ha durata triennale ed entra in vigore dalla data della sottoscrizione delle parti contraenti. La scadenza della convenzione non fa venir meno l’obbligo dell ASP di Enna di provvedere alle ritenute stipendiali per i contratti ancora in essere e fino alla naturale scadenza, a condizione che il delegatario provveda al pagamento degli oneri di cui all’art. 4. In caso contrario l’obbligo viene meno e il dipendente sarà tenuto a provvedere autonomamente.

2. E’ escluso il tacito rinnovo della presente convenzione, salvo, con atto espresso, proroga per uguale periodo.

**Art. 6 Diritto di recesso**

1. E’ prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. Non è ammessa la ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

**Art. 8 Indicazioni finali**

1. La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo (art. 47 del D.P.R. n. 180/1950) ed è soggette alla registrazione solamente in caso d’uso (art. 6 del D.P.R. n. 131/1986). Nel caso di richiesta di registrazione, l’imposta di registro è esclusivamente a carico della parte richiedente (artt. 39 e 57, comma7, del D.P.R. n. 131/1986).

2. L'ASP di Enna si impegna a trattare i dati che gli saranno comunicati per le sole finalità connesse all’attuazione della presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza atta a garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli verranno trasmesse impedendone l’accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale nominato quale incaricato del trattamento, ed a non portare a conoscenza di terzi, per nessuna ragione ed in nessun momento, presente o futuro, le notizie ed i dati pervenuti a loro conoscenza, se non previa autorizzazione scritta dell’ ASP di Enna .

3. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al " Regolamento per le delegazioni convenzionali di pagamento mediante trattenute operate sullo stipendio dei dipendenti a favore degli istituti esercenti il credito" approvato dalla Direzione generale con Delibera n. \_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ allegate e parte integrante della presente Convezione nonchè alle norme vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Enna il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Per l'Istituto o la Società  TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO | Per l' Azienda Sanitaria Provinciale di Enna  Il Commissario Straordinario |